

grandissimo lucro alla Repubblica, che col suo numeroso naviglio li trasportava dall' un paese all' altro ritirandoli dalla Sicilia, dalle isole greche, dalla Barberia, dell' Egitto ecc.

La quale estesa navigazione ed il commercio che le andava unito conducono di necessità ad ammettere che fin d' allora avessero i Veneziani un codice nautico-commerciale, rifiuto poi nei famosi *statuti nautici*, e del quale troviamo qualche indizio nel trattato col principe d' Antiochia nel 1167, ove leggesi la concessione di tenere curia propria e giudicarvi *secondo le proprie leggi e statuti* (1). È facile comprendere, che il maggior numero delle vertenze, che potevano insorgere, concerner doveano cose spettanti al traffico e alle navi.

Fu già osservato che Venezia, la quale tenne sempre nei suoi ordini civili e politici un certo carattere di maturità prudenza, che mancava per lo più nelle costituzioni delle altre repubbliche italiane, procedeva in materia di giudizi, fin da' tempi più antichi, collegialmente (2). Infatti abbiain già notato, come fin dalla morte del doge Vitale Michiel erasi data forma più regolare al Maggior Consiglio e a quello dei *Pregadi*, ed eransi aumentati fino a sei i consiglieri del doge (3). Ora col crescere sempre più delle facende, parendo i consiglieri tuttavia insufficienti, nè stabile per anco essendo il *Pregadi*, fu introdotto un nuovo Consiglio di quaranta distinti cittadini, al cui esame e parere si dovessero portare tutte le proporzioni da sot-

(1) *Pacta II*, 8.

(2) Sclopis, *St. della legislazione italiana*, II, 223.

(3) In un documento intitolato *Statutum* contenente una condanna pronunziata dal doge Mastropiero contro Jacopo Giuliano che avea rifiutato *officium consulendi* al quale era stato eletto, e che perciò è dichiarato incapace d' altri onori ed uffici, leggiamo sottoscritto: *Jacobus Ziani consiliator*. Archivio, Filza Trattati.